

*Imposta di bollo assolta in
modo virtuale giusta
autorizzazione n. 25651/15
del 13/04/2015 della Agenzia
delle Entrate – Ufficio
territoriale di Trento.*

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI

Tra le Parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, di seguito denominata OPERA, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, Via della Malpensada n. 82/A, C.F. n. 80003390228, rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, nato a *** il ****, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;
- OPERA A. BARELLI, di seguito denominata Istituto, azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi della l. r. 7/2005, con sede in Rovereto, Via Setaioli n. 5 C.F. n. 00341350221, rappresentata dal dott. Bernardo Zanoner, nato a *** il ****, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;

Premesso che:

- l'Istituto è un ente con diverse strutture formative e convittuali che presenta tra le proprie linee guida l'accoglienza della persona nella sua interezza e nel suo specifico bisogno, nonché la cura e l'attenzione per la qualità, dimensione sostanziale del servizio, che deve essere finalizzato anche alla crescita globale della persona;
- Opera condivide le linee guida dell'Istituto;

visto l'art. 17 comma 5 della l.p. 9/1991;

in conformità alla determinazione del Direttore dell'Opera n. _____ ;

in conformità alla determinazione del Direttore dell'Istituto n. _____ ;

si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Oggetto

1. L'Istituto fornisce per conto di Opera un servizio abitativo organizzato in forma di residenza collettiva a studenti e studentesse universitari.
2. A tal fine l'Istituto riserva ad Opera n. 63 posti letto in camere, precisamente n. 31 stanze doppie e n. 1 stanza singola ubicate presso la struttura sita a Rovereto in Via della

Gora, n. 11.

3. L'Istituto si impegna a fornire a ciascuno degli studenti ospitati l'uso della stanza da letto con accesso ad internet gratuito e cambio lenzuola e federe ogni 15 giorni. Ciascuna stanza da letto è dotata di un bagno e di un piccolo angolo cottura, comprensivo di frigo e stoviglie.
4. L'Istituto mette inoltre a disposizione degli studenti ospitati l'uso comune di una sala da pranzo con cucina, di quattro sale studio con accesso ad internet gratuito, di un salotto con televisore e di un locale ad uso lavanderia con lavello, lavatrici, asciugatrici e stenditoi.

ART. 2 – Ammissione

1. Opera comunica all'Istituto i nominativi degli studenti, indicando il numero di stanza individuata, il periodo di assegnazione nella struttura e la quota di retta a carico degli stessi.
2. L'Istituto si impegna ad accogliere gli studenti indicati da Opera, senza distinzione di razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali.
3. L'Istituto si impegna altresì a far sottoscrivere agli studenti ospitati il proprio regolamento per presa visione e accettazione.

ART. 3 – Personale e Assicurazione

1. Per lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente convenzione, l'Istituto si avvale di personale con requisiti di professionalità adeguati.
2. L'Istituto è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati a persone, cose o animali derivanti dalla conduzione dell'attività, anche se conseguenti a eventi fortuiti, e pertanto solleva e rende indenne Opera da ogni reclamo o molestia, che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. A tal proposito l'Istituto dovrà essere in possesso di una polizza R.C.T./O che copra i danni cagionati nello svolgimento della propria attività, compresi i danni cagionati da ospiti o da terzi.

ART. 4 - Finanziamenti

1. Per il periodo di vigenza della presente convenzione le parti concordano di fissare l'ammontare mensile della retta omnicomprensiva dei servizi in euro 325,00 Iva inclusa a persona, sia per le stanze doppie che per la stanza singola.
2. Il codice univoco attribuito ad Opera per la fatturazione elettronica, come previsto dal D.M. 55/2013 è UF2C91.
3. Per il mese di settembre l'importo delle rette sarà calcolato dal giorno di assegnazione dei singoli posti letto.
4. A partire dal mese di ottobre, Opera si impegna a versare la retta stabilita anche per i posti letto non occupati.
5. La quota di retta a carico degli studenti universitari è determinata dall'Opera

Universitaria in base alle procedure concorsuali di selezione e viene riscossa direttamente dall'Istituto entro il quinto giorno del mese.

6. Entro 30 giorni dalla scadenza della retta mensile di cui al comma precedente, l'Istituto dovrà segnalare ad Opera eventuali mancati pagamenti da parte degli studenti, così come eventuali abbandoni del posto alloggio o danni arrecati allo stesso da parte delle stesse, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nelle Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi dell'Opera Universitaria.
7. Il mancato pagamento della retta mensile da parte dello studente, se comunicato dall'Istituto entro il termine di 30 giorni, verrà fatturato dall'Istituto ad Opera, la quale provvederà autonomamente a porre in essere la procedura di sollecito ed eventualmente il recupero coattivo del credito insoluto.
8. Opera si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto in quattro rate posticipate con scadenza 30/11, 28/02 e 31/05 e 31/07, previa presentazione di fattura elettronica, corredata dal riepilogo delle presenze rilevate nel relativo periodo.

ART. 5 – Comunicazioni e verifiche

1. L'Istituto si impegna a comunicare ad Opera eventuali problematiche riscontratesi nella gestione dei servizi erogati ai sensi della presente convenzione, comprese eventuali considerazioni utili al miglioramento degli stessi
2. Su richiesta formale da parte di Opera, l'Istituto si impegna altresì a fornire qualsiasi altra informazione o chiarimento relativi ai servizi erogati, nonché a consentire visite e sopralluoghi di funzionari incaricati dell'Opera Universitaria.

ART. 6 - Inadempienze

1. Eventuali inadempienze alla presente convenzione vanno contestate da ciascuna delle parti per iscritto e con indicazione del termine per provvedere all'adempimento, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine fino alla data di accertata rimozione dell'inadempienza stessa.

ART. 7 - Risoluzione di diritto

1. La presente convenzione si intende risolta, previa contestazione scritta, in presenza delle seguenti condizioni:
 - cambiamento di gestione della struttura o significativa variazione dei servizi erogati;
 - deficienze o irregolarità, le quali pregiudichino il raggiungimento delle finalità indicate dalla convenzione;
 - gravi inadempienze di natura igienico – sanitaria;
 - violazione del Codice comportamento, come meglio specificato al successivo art. 9.

ART. 8 – Durata

1. La durata della presente convenzione viene determinata dal giorno 01/09/2023 con

scadenza il giorno 31/07/2024 ed il rinnovo della stessa potrà essere autorizzato con determinazione del Direttore dell'Opera, previo scambio di corrispondenza tra le parti.

2. Le parti potranno recedere anticipatamente dalla presente convenzione con preavviso di tre mesi da inviarsi con lettera raccomandata A/R o via posta elettronica certificata.

ART. 9 – Trattamento Dei Dati Personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche "GDPR"), l'Istituto in veste di Autonomo Titolare del trattamento, informa che i dati personali conferiti, per tutte le attività svolte oggetto della presente convenzione saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il "Titolare" del trattamento è: Opera Armida Barelli, con sede legale in Rovereto, via Setaioli 5, tel.0464/433771, PEC apsp@pec.operaarmidabarelli.org.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato, ai sensi dell'art. 37 del Reg.UE 2016/679, è il dott. Bernardo Zanoner, contattabile all'indirizzo e-mail bernardo.zanoner@operaarmidabarelli.org.
3. Le Parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR relativamente ai dati trattati per la stipula della presente convenzione.

ART. 10 – Codice di Comportamento

1. Per tutti gli aspetti inerenti la presente convenzione, l'attività dell'Istituto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera.
2. A tal fine, l'Istituto dichiara che Opera ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Istituto si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
3. L'Istituto con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. Opera, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;
5. Opera, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. S171/16/384752/3.5 di data 19/7/2016 emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se

del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Istituto si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 11 Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, le Parti si impegnano reciprocamente a segnalare tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della convenzione nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

ART. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La presente convenzione non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto contenuta in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni (determinazione ANAC n. 4/2011, par. 3.6).

ART. 13 – Disposizioni finali

1. Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante appositi atti aggiuntivi.
2. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico dell'Istituto.
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s. m.
4. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla l.p. 23/90, al D.lgs. 36/2023, al Codice Civile, nonché alle norme esistenti in materia.
5. Per qualsiasi controversia, la competenza spetta in via esclusiva al Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

OPERA UNIVERSITARIA

dott. Gianni Voltolini
(firmato digitalmente)

OPERA ARMIDA BARELLI

dott. Bernardo Zanoner
(firmato digitalmente)